SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ——

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente COVI indi del Vice Presidente SALVATO

INDICE

| Disegni di legge in sede deliberante | «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006), d'iniziativa dei deputati Bargone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati |
|--|---|
| «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462) (Discussione e rinvio) | |
| Presidente; | (Discussione e rinvio) |
| - COVI (PRI) | PRESIDENTE |
| | |

I lavori hanno inizio alle ore 16.

Presidenza del Presidente COVI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato».

Prego il relatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro esame si propone di perseguire alcuni obiettivi fondamentali che possono essere così riassunti: netta distinzione tra Cassa nazionale del notariato e Consiglio nazionale del notariato per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione ed alle fonti di finanziamento; altrettanto netta distinzione nella gestione tra la Cassa nazionale del notariato e il Ministero di grazia e giustizia, che, quale organo di vigilanza, rimane estraneo alla gestione della Cassa; ridefinizione dei compiti e dei posti della Cassa nazionale e del Consiglio nazionale del notariato.

Il disegno di legge ripropone sostanzialmente, pur se con qualche aggiornamento richiesto dal dibattito svoltosi negli ultimi anni, le norme di cui al testo approvato nella passata legislatura dal Senato, che non concluse il suo *iter* per l'interruzione anticipata della legislatura. Per analogo motivo lo stesso disegno di legge non era arrivato ad approvazione definitiva nella VIII Legislatura. Se non erro, è questa ormai la quinta legislatura consecutiva nella quale viene presentato un disegno di legge diretto a modificare l'ordinamento della Cassa nazionale e del Consiglio nazionale del notariato.

Giova ricordare, così come del resto fa la relazione ministeriale, che la Cassa nazionale del notariato, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, è stata istituita con regio decreto 9 novembre 1919, n. 2239, al fine di «corrispondere ai notai, nei limiti annualmente disponibili, un assegno supplementare, a completamento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, con gli onorari medesimi» una somma predeterminata.

La Cassa era giunta a tale forma di solidarietà dopo esperienza del «fondo comune» tra i notai fatta durante la prima guerra mondiale. Tale fondo era stato istituito con decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, il quale aveva posto a carico di ciascun collegio notarile l'obbligo di corrispondere un contributo mensile ai notai chiamati alle armi.

Il notariato, cioè, superando la disputa tra sostenitori dello associazionismo volontario e sostenitori dell'associazionismo obbligatorio, si pose per primo il problema della mutualità, creando una struttura previdenziale ed assistenziale.

Il principio della mutualità fu accolto e concretizzato in legge, dando alla mutualità la funzione di assicurare un guadagno ai notai ma anche, vista l'obbligatorietà della funzione notarile, quella di assicurare la presenza dei notai in ogni sede, anche la più svantaggiata.

È noto il dibattito sulla prevalenza della funzione pubblica o della funzione privata del notaio. I notai molto spesso amano ricordare che sono liberi professionisti mentre la legge dà rilievo solo alla loro funzione pubblica, anche perchè la concorrenza è ridotta al minimo o non dovrebbe essere addirittura possibile visto l'obbligo di risiedere e conservare atti e repertori nella sede assegnata, oltre all'obbligo di assicurare la presenza nella propria sede per un certo numero di giorni, e visto anche il divieto di avere recapiti fissi in altra sede e il divieto di esercitare la professione al di fuori del distretto notarile di appartenenza.

Dunque, c'è stata una funzione anticipatrice del notariato rispetto alla mutualità a garanzia di una tranquillità economica di questi professionisti.

I compiti della Cassa sono definiti nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1948, n. 102. La Cassa in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai in esercizio provvede: alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati e delle loro famiglie; alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; alla concessione di assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso per le loro disagiate condizioni economiche ed anche per malattia o per altri gravi ed eccezionali motivi; alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati, ed anche di notai in esercizio; alla soddisfazione di ogni altro onere che risulti a suo carico.

Per la definizione dei compiti della Cassa occorre inoltre tener conto della delibera 21 ottobre 1955 della commissione amministratrice, approvata il 1º novembre 1955 dal Ministero di grazia e giustizia, che ha demandato alla predetta commissione, previa approvazione del Ministero, la determinazione delle misure e delle modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici.

L'istituto comunque, come ho già accennato, non ha avuto fin dall'inizio, tutti questi compiti, perchè solo in un secondo momento gli fu attribuita la funzione prevalente di provvedere al pensionamento dei notai e dei loro familiari. All'inizio, raccogliendo le esperienze sulle

società di mutuo soccorso, la cui costituzione fu approvata alla fine del secolo scorso dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, l'istituto ebbe solo il compito e lo scopo della solidarietà e della cooperazione verso i colleghi che guadagnavano di meno.

La differerenza tra la Cassa nazionale del notariato e le altre casse di liberi professionisti attengono alla contribuzione, all'organizzazione e ai compiti istituzionali.

Per quanto riguarda la contribuzione, la Cassa nazionale del notariato viene finanziata con quote di onorari notarili, senza che alcuna contribuzione sia prevista a carico dello Stato o a carico dei cittadini, come per altre casse previdenziali (vedasi, ad esempio la Cassa nazionale per i dottori commercialisti e la Cassa avvocati e procuratori).

Tutti i notai in esercizio, fin dall'inizio della professione, devono versare alla Cassa nazionale del notariato: il 20 per cento dell'onorario previsto dalla tariffa notarile per l'originale di ciascun atto ricevuto o autenticato; una quota fissa per ogni iscrizione a repertorio; una quota supplementare progressiva sugli onorari, per valori contenuti negli atti stipulati oltre una determinata cifra (il 10 per cento degli onorari per gli atti del valore da lire 20 milioni a lire 100 milioni, il 20 per cento per gli atti da 100 milioni e 200 milioni ed il 30 per cento per quelli da 200 milioni a 500 milioni).

Bisogna precisare che gli onorari sono calcolati in maniera progressiva, cioè per scaglioni, e che vi è comunque il corretivo della quota per gli atti che superano un determinato valore. Viene inoltre versato alla Cassa l'intero ammontare delle quote di onorario recuperate dall'Ufficio del registro a seguito della procedura di accertamento di valore dei negozi contenuti negli atti soggetti a registrazione.

Per quanto attiene all'organizzazione, la Cassa nazionale del notariato attualmente è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un membro di diritto – il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia – con funzioni di Presidente a da sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nel suo seno. Nelle altre casse manca una presidenza istituzionale del funzionario rappresentante del Ministero che ha compiti di vigilanza sull'ente previdenziale.

Per quanto concerne i compiti istituzionali, la Cassa nazionale del notariato tra l'altro provvede all'erogazione dell'assegno di integrazione. Come abbiamo già detto, ciò consente l'esercizio del notariato nazionale; è questo lo scopo primario dell'istituto. Inoltre la Cassa provvede al finanziamento integrale del Consiglio nazionale e contribuisce in tal modo a finanziare interamente l'organo che amministra la politica del notariato e quindi anche l'organo di rappresentanza. La Cassa provvede altresì all'erogazione di una pensione fondata esclusivamente su principi mutualistici: infatti la pensione tiene conto esclusivamente dell'anzianità di servizio del notaio e prescinde totalmente dalla quantità dei contributi versati alla Cassa del notariato stesso.

Le altre casse a favore di liberi professionisti non contemplano istituti analoghi a quello dell'integrazione notarile, ma assolvono solo a

compiti di assistenza e previdenza. La ragione di questa diversità risiede nella necessità precedentemente accennata, di garantire su tutto il territorio nazionale l'esercizio effettivo di un pubblico ufficio, cioè della funzione notarile.

La Cassa nazionale del notariato, come abbiamo visto, è l'istituto che provvede alla previdenza e all'assistenza in favore dei notai e delle rispettive famiglie. Invece il Consiglio nazionale del notariato è l'organismo collegiale di rappresentanza dei notai italiani. Spesso però si crea confusione: infatti il Consiglio nazionale funziona grazie ai contribuenti della Cassa nazionale. Essendo la Cassa presieduta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, si verifica anche un altro inconveniente: il presidente proietta la sua ombra sul Consiglio, al quale devono essere erogati quei contributi.

Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma, è composto di 15 membri eletti fra i notai in esercizio, provvede a dare parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto riguarda l'ordinamento del notariato e su ogni oltro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministero di grazia e giustizia. Può presentare al Ministro di grazia e giustizia o alle altre autorità competenti le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile. Il Consiglio raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie attinenti all'attività notarile. Inoltre il Consiglio assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato ed i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza tra notai. Il Consiglio infine cura la tutela degli interessi della categoria ed elegge, tra i suoi componenti, i membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Esistono quindi rapporti anche tra il Consiglio nazionale e il Ministero di grazia e giustizia. La legge riserva espressamente al Consiglio la funzione di fornire al Ministero i pareri che quest'ultimo richiede in ordine alle disposizioni da emanarsi per quanto attiene all'ordinamento del notariato, i pareri su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, nonchè le proposte in materia di notariato o altrimenti relative all'attività notarile. Bisogna però precisare che il parere espresso dal Consiglio è facoltativo in quanto spetta al Ministro valutare l'opportunità di richiederlo o meno. Si tratta inoltre di un parere non vincolante, che rientra cioè nella categoria degli atti consultivi non vincolanti.

In sostanza il Consiglio nazionale è obbligato ad esprimere il parere, ove richiesto, in quanto la legge istitutiva prevede l'espressione di tale parere tra le funzioni istituzionali del Consiglio. Il Ministro però non è obbligato a chiederlo e comunque, una volta che è stato espresso, non è obbligato a rispettarlo. Proprio ciò dimostra che il parere rientra nella categoria degli atti consultivi non vincolanti.

Diverse dai pareri sono le proposte che il Consiglio nazionale può fare al Ministro di grazia e giustizia. Infatti il Consiglio nazionale può fare *sua sponte* proposte al Ministero in materia di notariato. Queste proposte possono anche lasciare il tempo che trovano: infatti il Ministero non deve necessariamente prestare attenzione ad esse.

Per quanto concerne i rapporti con la Cassa nazionale del notariato, la legge istitutiva del Consiglio nazionale prevede tra i suoi vari compiti quello di eleggere i sei membri della commissione amministratrice della Cassa. La commissione è presieduta di diritto dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. I sei membri elettivi sono scelti dal Consiglio nazionale nel proprio seno, nel corso della prima riunione. Vi è quindi una commistione di funzione e di poteri tra la Cassa nazionale ed il Consiglio nazionale, anche se i due istituti hanno compiti diversi.

Per quanto attiene ai rapporti con i consigli notarili, va puntualizzato che il Consiglio deve svolgere una funzione di coordinamento. Infatti non si è mai voluto che i singoli notai avessero un'opinione che potesse contrastare con le opinioni della rappresentanza ufficiale della categoria.

Bisogna inoltre ricordare che il Consiglio nazionale è sorto successivamente alla Cassa nazionale del notariato; nel momento della sua istituzione, emerse la necessità di prevedere le fonti per il suo finanziamento. In base all'articolo 12 della legge istitutiva si stabilì che alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale dovesse provedere la Cassa nazionale del notariato. Tale sistema ha determinato una unicità di struttura organizzativa e finanziaria di Cassa e Consiglio, derivante anche dalla concezione che la Cassa sia ente economico del notariato, alimentato, gestito ed amministrato esclusivamente dal notariato, che esaurisce i suoi compiti all'interno del notariato stesso.

La legge istitutiva del Consiglio nazionale ha fra l'altro accentuato la commistione delle funzioni: da un lato la Cassa deve provvedere alle spese di funzionamento del Consiglio, dall'altro il Consiglio deve eleggere tra i suoi componenti i sei membri del consiglio di amministrazione della Cassa.

L'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 ha però causato dei problemi. Tale legge si è occupata del parastato ed ha soppresso tutti gli enti inutili. La legislazione sul parastato, quella sui controlli amministrativi degli enti previdenziali, quella di riforma ospedaliera e quella di assistenza sanitaria hanno modificato la situazione. Infatti questa legislazione e l'inclusione della Cassa tra gli enti parastatali hanno determinato un diverso rapporto tra Cassa e Consiglio, facendo comprendere anche che non era più possibile il finanziamento del Consiglio attraverso la Cassa Nazionale del notariato, quale voce del bilancio della Cassa stessa, ed evidenziando la necessità che il Consiglio avesse una autonommia gestionale implicita nella natura stessa di ordine professionale.

Dal quadro derivante dalle richiamate riforme legislative risulta evidente da un lato che il Consiglio nazionale, per la sua natura di organo rappresentativo della categoria, e estraneo alla disciplina della legge n. 70 del 1975 e perciò non è soggetto nella sua attività amministrativa a nessun controllo o ingerenza esterna, dall'altro lato che la Cassa per la sua inclusione tra gli enti parastatali deve necessariamente modificare il suo assetto organizzativo, al fine di renderlo più rispondente al rilievo pubblicistico dei suoi finì istituzionali e di assicurare la sua più completa autonomia, pregiudicata, come ha

rilevato la Corte dei conti in sede di verifica del bilancio della Cassa per gli anni 1975-1978, dall'incrocio dei rapporti con il Consiglio nazionale.

Poi ovviamente è sorto il problema della permanenza del direttore generale degli affari civili e delle libere professione del Ministero di grazia e giustizia alla presidenza della commissione amministratrice della Cassa, permanenza che, incidendo sul complesso delle funzioni, rende difficile il rapporto dialettico che, per la corretta amministrazione della Cassa, deve intercorrere necessariamente tra l'ente stesso e il Ministero di grazia e giustizia che esercita la vigilanza sull'ente. Questo potere di vigilanza determina allo stato un conflitto tra controllore e controllato, perchè il presidente della Cassa è il direttore degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, cioè dello stesso Ministero che esercita la vigilanza sulla Cassa. È necessario un chiarimento legislativo che ponga termine a tutte queste anomalie e perciò nell'VIII legislatura furono presentati due disegni di legge, uno di iniziativa governativa ed uno di iniziativa del senatore Bausi ed altri, unificati in questa Commissione. Al testo unificato in Commissione si è rifatto successivamente il disegno di legge governativo presentato nella scorsa legislatura, che ebbe l'approvazione di questo ramo del Parlamento.

Da tutti questi precedenti è nato il disegno di legge al nostro esame che in parte tiene conto del dibattito parlamentare e di alcuni emendamenti proposti nella scorsa legislatura. Mi riferisco alla scelta della mutualità. Ricordo che una parte del notariato nella scorsa legislatura aveva proposto di abbandonare il principio della mutualità per le pensioni per ricorrere invece al principio della quantità dei contributi versati snaturando così la funzione di riequilibrio della Cassa.

Nella scorsa legislatura sorse anche il problema dell'incasso dei contributi dovuti al Consiglio, si discusse se essi dovessero essere riscossi da nuovi dipendenti o dagli archivi notarili. La soluzione di questi problemi ha trovato accoglimento in questo disegno di legge secondo la scelta fatta nella precedente legislatura.

Scopo primario del disegno di legge è quello di separare la gestione della Cassa da quella del Consiglio nazionale del notariato. A questo scopo primario si aggiungono, al fine di ovviare ad alcuni inconvenienti e lacune dell'attuale normativa, altri aspetti secondari, cioè: la netta distinzione, nella gestione della Cassa, tra organo di amministrazione attiva e organo di controllo (il Ministero di grazia e giustizia); una precisa articolazione delle funzioni degli organi di controllo contabile dei due enti; infine, la previsione per entrambi gli enti di un adeguato procedimento elettorale che garantisca la rappresentatività delle regioni o delle zone regionali.

Il testo di legge, come precisato nella relazione ministeriale, si articola in tre parti. La prima, che comprende gli articoli da 1 a 14, contiene una nuova normativa organica della Cassa nazionale del notariato. La seconda, che comprende gli articoli da 15 a 22, modifica e completa l'attuale disciplina legislativa del Consiglio nazionale del notariato. La terza parte, dall'articolo 23 all'articolo 26, contiene norme di carattere transitorio relative sia alla Cassa che al Consiglio.

2^a Commissione

85° RESOCONTO STEN. (27 giugno 1990)

Per quanto riguarda la disciplina della Cassa di cui all'articolo 1, a differenza di quanto previsto nella scorsa legislatura, si è inteso distinguere i compiti strettamente previdenziali da quelli assistenziali. I compiti assistenziali rappresentano un'attività sussidiaria dell'ente e vengono perseguiti nell'ambito delle residue disponibilità di bilancio della Cassa. Tra i compiti assistenziali non è stata riproposta, per la netta opposizione manifestata dal Ministero del tesoro, la previsione, che fu oggetto di uno degli emendamenti della scorsa lagislatura, di una copertura assicurativa che avrebbe dovuto sostituire la cauzione che i notai sono costretti a prestare.

Certo vi è la giustificazione di un aggravio di funzioni e di personale, però il problema della garanzia che la Cassa deve fornire non può essere risolto, come è risolto per tutti i dipendenti pubblici, dall'articolo 28 della Costituzione, il quale prevede l'obbligo diretto dei dipendenti in solido con lo Stato. Infatti la Cassa non può essere obbligata in solido per gli errori commessi dai notai verso i clienti o i terzi, nè si può ricorrere alla sottoscrizione di polizze di assicurazione perchè sarebbero costose e creerebbero un disincentivo per l'attenzione dei notai alla loro attività. Tuttavia la cauzione notarile così come è non serve a niente. Infatti la cauzione ammonta a lire 15.000 per i notai con sedi in comuni di oltre 100.000 abitanti; a lire 12.000 per i notai con sedi in comuni con oltre 50.000 abitanti; a lire 9.000 per quelli in sedi di oltre 10.000 abitanti ed a lire 3.000 per tutti gli altri. Bisogna ricordare che la funzione della cauzione è quella di garantire i terzi dai danni loro derivanti dall'esercizio di un'attività connessa con un pubblico ufficio.

Certo le somme sono estremamente irrisorie, ma non possono essere elevate sensibilmente. Infatti la previsione di un loro consistente aumento potrebbe addirittura considerarsi incostituzionale, poichè si correrebbe il rischio di consentire l'iscrizione all'albo solo a quei soggetti che possono far fronte a notevoli impegni economici.

Presidenza del Vice Presidente SALVATO

(Segue DI LEMBO, relatore alla Commissione). Esaminando in dettaglio l'articolato, preciso che con l'articolo 1 si ripropone l'inserzione della Cassa nazionale del notariato tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Nel corso della passata legislatura questo richiamo, dopo un vivace dibattito, fu eliminato. Non significa però (neanche allora si attribuì un simile significato alla decisione assunta) che l'omissione dell'espresso riferimento possa far venire meno il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 70. Quindi, in sostanza, il mancato richiamo di quella legge nel provvedimento al nostro esame non significa che la Cassa nazionale del notariato sia stata esclusa dall'elenco degli enti previdenziali, di cui alla tabella allegata alla legge del 1975. Infatti tale richiamo non è stato considerato necessario, anche se a mio parere è più giusto che esso sia esplicito: infatti richiamando esplicitamente la

tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 si evita che la riforma della Cassa nazionale del notariato possa dare adito a dubbi in sede interpretativa.

Inoltre l'articolo 1 fissa i compiti previdenziali a cui deve far fronte la Cassa nazionale del notariato. Leggendo attentamente il disposto di questo articolo si nota che in esso è stata opportunamente elencata una casistica di situazioni previdenziali. Inoltre in esso è stata fatta una distinzione tra il trattamento ordinario di quiescenza per raggiunti limiti di età e il trattamento speciale per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra, eccetera. La pensione viene commisurata agli anni di effettivo esercizio della professione.

Vi è poi la previsione del trattamento di reversibilità della pensione e quella della liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio, nonchè la previsione della cosiddetta integrazione, che è sempre stata ricompresa tra i compiti della Cassa nazionale del notariato.

L'articolo 2 del provvedimento affida alla Cassa stessa compiti assistenziali. Vorrei ricordare che nella precedente legislatura non sorsero problemi per quanto riguarda la concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio, la concessione di assegni di studio a favore dei figli di notaio, la corresponsione di sussidi o la corresponsione per una sola volta - quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall'articolo 1 - di un sussidio. Invece nella passata legislatura sorsero problemi per quanto concerne le previsioni di cui alla lettera e) dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, che prevede la concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione. Mentre la concessione di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio non dette luogo a problemi, quella per l'acquisto o la costruzione della casa creò numerose perplessità. Ricordo che furono presentati numerosi emendamenti per eliminare tale previsione che fu però approvata a maggioranza.

Personalmente non mi oppongo a tale norma, ma debbo far rilevare che essa è quanto meno strana. Infatti non si fa riferimento all'acquisto o alla costruzione della prima casa, ma all'acquisto o alla costruzione della casa da adibire a prima abitazione. La formulazione è equivoca: il notaio infatti potrebbe vivere in una villa che però non considera come prima abitazione.

L'articolo 3 del provvedimento individua gli organi della Cassa nazionale del notariato, che restano in carica per 3 anni. Tali organi sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 4 statuisce che il consiglio di amministrazione è composto da 18 membri, di cui 15 eletti tra i notai in esercizio e 3 cooptati tra i notai in pensione. Anche a tale proposito si svolse un acceso dibattito, nel corso del quale ci si chiese se i notai in pensione dovessero votare oppure dovessero essere cooptati. Sembrava più giusta la nomina attraverso votazione diretta, ma, tenuto conto che si trattava di pensionati che avrebbero dovuto votare nelle sedi dei Consigli notarili di residenza, apparve più opportuno adottare il sistema delle cooptazione, prevedendo nel contempo idonee garanzie. Infatti i membri del consiglio di amministrazione eletti procedono all'integra-

zione del consiglio mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

L'articolo 5 prevede l'elezione del presidente e del vice presidente che avviene fra i componenti del consiglio di amministrazione. Il vice presidente potrebbe addirittura essere considerato organo, perchè eletto con le stesse modalità del presidente.

L'articolo 6 precisa le attribuzioni del consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 7 precisa le modalità di convocazione e regola la materia delle validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Dalla normativa degli articoli da 4 a 7 balza evidente l'adeguamento delle disposizioni al principio informatore del disegno di legge, che, come ho già detto, tende ad eliminare ogni collegamento diretto ed organico tra Cassa e Consiglio nazionale – collegamento che rimane solamente per la nomina dei tre notai in pensione nel consiglio di amministrazione – e tra la Cassa e il Ministero di grazia e giustizia che non ha più, nella persona del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, la presidenza di quell'organo. In questo modo si pone fine ad una *vexata quaestio* sulla compatibilità della funzione di controllo con quella di amministrazione.

L'articolo 8 stabilisce i poteri del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa e la sua durata in carica.

L'articolo 9 disciplina la composizione del comitato esecutivo, le funzioni ad esso attribuite nonchè i requisiti per la validità delle sue adunanze e deliberazioni. Introduce, inoltre, a tutela dei diritti degli appartenenti alla categoria, il ricorso al consiglio di amministrazione contro le predette delibere e riconosce rilevanza giuridica al silenzio (silenzio rigetto).

A questo proposito giova ricordare che, nella scorsa legislatura, la norma era stata già proposta però il ricorso al consiglio di amministrazione si considerava respinto decorsi 60 giorni dalla presentazione senza decisione, adesso i 60 giorni sono diventati 120. È un istituto particolare perchè in sede di ricorso sembra quasi che si voglia premiare l'inadempienza da parte dell'organo di controllo, cioè da parte del consiglio di amministrazione a cui si presenta il ricorso stesso. Se dopo 120 giorni per incuria il consiglio di amministrazione non decide sul ricorso esso si intende respinto, mentre sarebbe più regolare se si ritenesse accolto.

Con questo sistema il consiglio di amministrazione non ha l'obbligo di decidere perchè tanto, se non lo fa, il ricorso si intende respinto. Praticamente si lascia all'organo di controllo la facoltà di esaminare o non esaminare il ricorso in quanto non è prevista alcuna sanzione per l'inerzia che può essere dovuta a tanti motivi, anche all'incuria. Ecco perchè ritengo che dopo 120 giorni se il consiglio di amministrazione non si è pronunciato il ricorso si debba intendere accolto e non respinto. Questo anche per consentire l'esame di tutti i ricorsi.

L'articolo 10 prevede che le funzioni di controllo di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile vengano esercitate per la Cassa da un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composto da cinque membri effettivi e cinque

supplenti, dei quali: un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente; un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i suoi componenti. Il collegio rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, ed in più attribuisce al presidente del Consiglio di amministrazione la facoltà di richiedere l'intervento del direttore generale, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio e a quelle del Comitato esecutivo.

L'articolo 12, innovando profondamente la normativa in vigore, si riferisce al reperimento delle risorse finanziarie per il fondo con il quale la Cassa nazionale del notariato provvede all'attuazione dei suoi compiti. La materia è attualmente regolata dall'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e successive modificazioni (articolo unico della legge 26 settembre 1981, n. 537), in base al quale il notaio versa alla Cassa circa il 18 per cento degli onorari spettantigli su tutti gli atti soggetti ad annotamento sui repertori, oltre ad una quota progressiva nelle misure fissate dallo stesso articolo. Il versamento viene fatto tramite gli archivi notarili distrettuali, coevamente alla presentazione degli estratti repertoriali. L'articolo 12 del disegno di legge a nostro esame prevede invece che il notaio è tenuto al pagamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

In precedenza questa percentuale era stata fissata al 15 per cento e si è inteso aumentarla a seguito dell'aumento del 30 per cento delle pensioni erogate ai notai. Oltretutto questa è una percentuale che può essere variata, nell'osservanza dei criteri prefissati, in rapporto al gettito delle entrate e alle esigenze di bilancio; se non vado errato la prima variazione potrebbe avvenire entro il 1992 con effetto dal 1º gennaio 1993.

Sempre l'articolo 12 prevede che con decreto del Ministro di grazia e giustizia verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici e informatici.

L'articolo 13 stabilisce come possono essere impiegati i fondi disponibili puntualizzando un sistema già in uso presso la Cassa, la quale ha sempre acquistato titoli di Stato, immobili o partecipato ai mutui su beni immobili e altro.

L'articolo 14 conferma l'aggio del 2 per cento in favore degli uffici degli archivi notarili e del 5 per cento in favore degli uffici del registro per il servizio di riscossione a favore della Cassa da detti uffici prestato. Sapete tutti che vi è una rivendicazione da parte del personale degli archivi notarili che vorrebbero il ripristino del vecchio sistema di ripartizione tra i dipendenti dell'aggio corrisposto dalla Cassa per l'attività svolta, però il Ministero del tesoro e quello della funzione

2^a Commissione

pubblica si oppongono fermamente, così come si sono opposti nella scorsa legislatura.

Capisco che vi possono essere alcune riserve, capisco che la ripartizione degli aggi tra il personale degli archivi notarili potrebbe determinare una rincorsa verso nuovi diritti causali, vorrei però ricordare che i diritti casuali non sono mai effettivamente scomparsi: esistono infatti categorie che continuano a usufruire di benefici derivanti da questo tipo di diritti.

D'altra parte non è neppure vero che la riscossione dei contributi che i notai versano alla Cassa nazionale del notariato faccia parte dei compiti di istituto degli archivi notarili. Tali uffici hanno invece tutt'altra funzione.

Nello stesso tempo non credo che si possa solo rispondere negativamente a determinate richieste; bisogna anzitutto risolvere i problemi. Per quanto concerne gli archivi notarili non vi sono molte vie di uscita: o si trova un sistema di incentivazione, oppure si lamenterà sempre la carenza di organico per l'esercizio di una funzione estremamente importante. Non si deve dimenticare che i conservatori degli archivi notarili sono gli unici organi che esercitano un controllo sull'attività dei notai. Bisogna quindi ad ogni costo risolvere il problema della carenza di personale.

Il Ministero del tesoro, congiuntamente al Ministero della funzione pubblica, ha affermato che non si può concedere questa specie di incentivo di carattere economico. Si potrebbe però provvedere in modo diverso, ad esempio attraverso la revisione delle carriere. Troppo spesso nel comparto della giustizia abbiamo considerato esclusivamente i problemi dei tribunali. Ad esempio, non abbiamo tenuto conto delle legittime rivendicazioni dei direttori degli istituti di prevenzione e pena. Allo stesso modo non abbiamo tenuto conto degli archivi notarili.

A causa della carica sempre più destabilizzante che proviene da una criminalità sempre più organizzata, si tiene soltanto conto delle strutture che devono combattere questo fenomeno. Non si tiene invece conto di tutta l'attività svolta dagli altri dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 15 del provvedimento stabilisce espressamente che il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale di categoria. Con ciò l'articolo pone le premesse per una autonoma normativa rispetto alla Cassa e fissa le disposizioni in materia di elezione dei membri, adottando il criterio della regionalizzazione contemperato da alcune aggregazioni. Anche in questa occasione ribadisco quanto ho già ripetutamente affermato: bisogna riconoscere che le regioni non sono semplicemente un'entità geografica, ma che hanno assunto un'importanza determinante nella struttura istituzionale dello Stato. La Costituzione italiana stabilisce che lo Stato si articola in regioni, province e comuni. Inoltre la regione è un ente di legislazione e di programmazione ed ha competenze proprie nelle materie strettamente attinenti all'attività negoziale del notaio, quali, ad esempio, l'agricoltura, l'urbanistica ed i lavori pubblici. Più in generale si può affermare che le attività professionali sono sempre più strettamente collegate con le attività regionali.

Mi sembra perciò giusto che ogni regione sia portatrice di istanze nel Consiglio nazionale del notariato. In tal modo si può tenere nella dovuta considerazione il fatto che i problemi variano da regione a regione. Troppo spesso è stata addotta la scusa della pletoricità dell'organo, affermando che non era possibile prevedere un trattamento differenziato tra le varie regioni. Si potrebbe rispondere che con questa scusa l'Italia è stata arbitrariamente divisa in regioni fittizie: ad esempio, è stata aggregata alla corte d'appello di Potenza, forse per favorire la Basilicata, la corte d'appello di Salerno.

Riferendomi particolarmente alla mia regione, il Molise, posso fare un esempio curioso: a volte il Molise viene aggregato alla Puglia, altre volte alla Campania, altre volte all'Abruzzo, a seconda della materia di cui si discute.

A volte l'Italia viene addirittura divisa in sole tre parti: Italia settentrionale, l'Italia centrale (comprensiva della Sardegna) ed Italia meridionale (compresa della Sicilia). Il Molise, che a volte viene aggregato all'Abruzzo, viene ricompreso nell'Italia meridionale, salvo per quanto riguarda il Consiglio nazionale del notariato.

Non credo perciò alla scusa della pletoricità dell'organo, anche perchè, qualora fossero rappresentate tutte le regioni, circa 23 notai comporrebbero il Consiglio nazionale del notariato. Tra l'altro alle regioni più grandi si assegnerebbero due rappresentanti.

Non si può affermare che si deve tenere conto della popolazione. Neanche il legislatore costituente ha tenuto conto di tale criterio nel momento in cui ha istituito le regioni.

L'articolo 16 del provvedimento prevede la sostituzione della lettera f) dell'articolo 2 della legge n. 577 del 1949, stabilendo che il Consiglio elabora principi di deontologia professionale. Sulla questione della deontologia professionale dei notai esiste un'ampia letteratura. Bisogna però riesaminare la legislazione vigente, attribuendo al Consiglio la facoltà di elaborare norme in tale materia.

Già nell'articolo 2 della legge istitutiva del Consiglio si faceva riferimento a tale previsione, ma sorsero in merito numerose contestazioni. Vi furono anche ricorsi al Consiglio di Stato aventi ad oggetto una deliberazione sui recapiti assunti dal Consiglio nazionale del notariato.

D'altra parte l'elaborazione di principi di deontologia professionale da parte del massimo organo di categoria costituisce un punto di riferimento per il corretto esercizio della professione e soddisfa allo stesso tempo l'esigenza di uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, che a sua volta corrisponde ad un preciso interesse della collettività. È noto che gli organi esponenziali degli ordini professionali hanno tra i loro compiti quello di interpretare, nel quadro più ampio dell'interesse della collettività, l'interesse del gruppo professionale. Quindi fra i loro compiti vi è quello di perseguire una posizione che tenga conto della realtà dell'intero Paese, non solo delle singole realtà.

L'articolo 17 prevede l'elezione del comitato esecutivo e descrive le funzioni ad esso attribuite. A questo proposito vorrei osservare che nel secondo comma, lettera *c*), al comitato esecutivo è attribuito l'esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del

Consiglio stesso; tuttavia non si dice quando gli atti debbano essere ratificati. La legge comunale e provinciale prescrive che si provvede alla ratifica nella prima seduta successiva alla delibera della Giunta anche se questo non è stato ritenuto un termine perentorio. Il comitato esecutivo esercitando i poteri del Consiglio in caso di urgenza, deve sottoporre le decisioni alla ratifica dello stesso e sarebbe opportuno stabilire, anche se non in termini perentori, che deve farlo nella prima seduta successiva senza lasciarle nell'indeterminatezza del tempo e delle modalità di ratifica.

L'articolo 18 contiene disposizioni per il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti, secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio con il criterio della ripartizione in tre zone territoriali: Italia settentrionale, Italia centrale e Sardegna, Italia meridionale. Secondo questo articolo il Molise viene ricompreso nelle regioni meridionali, mentre l'Abruzzo in quelle centrali per cui l'unione tra le due regioni per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale del notariato non si ripete per l'elezione del collegio dei revisori dei conti. Come ho detto, questo significa che la tabella è stata formulata senza tener conto delle esigenze di carattere generale ed è diversa da quella approvata nella scorsa legislatura; è stata formulata tenendo conto di esigenze particolaristiche di singoli notai o gruppi di notai.

L'articolo 19 stabilisce che le elezioni del Consiglio nazionale e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni tre anni entro il mese di febbraio.

L'articolo 20 innova il sistema attuale prevedendo che il Consiglio nazionale abbia autonomia finanziaria e che la misura dei contributi che i notai debbono versare spetti alla determinazione del Consiglio nazionale stesso entro il limite massimo del 2 per cento degli onorari degli atti soggetti ad annotamento sui repertori.

L'articolo 21 concerne le modalità di acquisizione dei contributi attraverso gli archivi notarili.

Questa scelta è stata operata recependo una norma introdotta nella scorsa legislatura attraverso un emendamento. Infatti si discusse su tre possibili soluzioni: l'acquisizione diretta da parte del Consiglio nazionale con una adeguata struttura burocratica; l'acquisizione attraverso i consigli notarili, anch'essi con una adeguata struttura burocratica; l'acquisizione attraverso gli archivi notarili. La terza via è stata ritenuta la più idonea visto che la riscossione effettuata dagli archivi notarili dei contributi versati dai notai alla Cassa nazionale ha sempre funzionato con profitto. Poichè il Consiglio nazionale e i consigli notarili avrebbero dovuto dotarsi di nuovo personale è sembrato più giusto e opportuno che questi contributi venissero acquisiti attraverso gli archivi notarili.

L'articolo 22 prevede i compiti del collegio dei revisori dei conti e rinvia alla normativa civilistica sui collegi sindacali, in quanto applicabile. Gli articoli 23 e 24 contengono norme transitorie che, come dice la relazione ministeriale, prevedono che: «per la prima attuazione della legge sarà fissata con decreto ministeriale la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa che si dovranno svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che, per garantirne il regolare funzionamento, entro lo stesso termine il Ministro di grazia e

giustizia dovrà nominare i componenti del collegio di controllo della Cassa stessa».

Quanto al finanziamento del Consiglio, fino alla data prevista per provvedere autonomamente, la Cassa verserà una somma pari al 2 per cento, pari cioè alla misura massima introdotta con la normativa in esame.

L'articolo 25 prevede l'emanazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà della Cassa, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e sulla base di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

L'articolo 26 prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni indicate nell'articolo stesso.

Colleghi, forse l'argomento non è interessante ma è molto importante. Credo che una riforma del genere non possa non essere ritenuta importante e urgente come altre riforme all'esame di questa Commissione, anche se altri argomenti, per il carattere che rivestono, appassionano di più. Talvolta l'emergenza giustizia si considera solo in relazione alla risposta da dare alle istanze di giustizia e non in relazione a tutta l'altra attività che pure compete al Ministero di grazia e giustizia.

Gli interessi alla base di questo disegno di legge sono enormi e c'è la necessità di regolare il funzionamento di questi due organismi che riguardano il notariato per l'importanza che esso riveste nel nostro Paese. Tutti sapete che il nostro è un notariato di tipo latino che gode di protezione perchè quello del notaio è considerato ufficio pubblico; non abbiamo un notariato di tipo anglosassone e la professionalità è garantita dalle procedure concorsuali estremamente difficili, oltre che da puntigliosa regolamentazione emanata nell'interesse non dei notai ma di tutta l'attività negoziale che deve passare quasi sempre attraverso le maglie di questi professionisti, i quali svolgono una funzione pubblica che è prevalente nei confronti della loro qualità di liberi professionisti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la puntualità e la serietà con cui ha affrontato l'argomento che, tra l'altro, è stato discusso più volte. Propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

«Modifiche al rergio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006), d'iniziativa dei deputati Bargone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore», d'iniziativa dei deputati Bargone, Alagna, Nicotra, Paganelli, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Fumagalli Carulli, Binetti e Mellini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Correnti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CORRENTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame ha portata sostanzialmente abrogativa. La mia relazione quindi può essere estremamente succinta.

Si propone, infatti, anzitutto l'abrogazione degli articoli 23 e 25 e del numero 3 del primo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 32 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 406 del 1985. In sostanza si propone di abrogare alcune norme contenute nelle leggi sull'ordinamento della professione forense.

Voglio ricordare che le richiamate norme del 1933 davano agli esami di procuratore legale la contestuale connotazione di concorso. Venivano infatti messi a concorso alcuni posti per l'esercizio della professione. D'altra parte questi esami avevano anche la caratteristica di conferire idoneità professionale.

Era conseguente a questa impostazione il fatto che il superamento in senso positivo del concorso determinasse l'obbligo di permanenza nella sede per la quale il concorso stesso era stato bandito. Bisogna anche ricordare che il Consiglio nazionale forense aveva dato una precisa interpretazione della norma, stabilendo che l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 215 del 1944, che aveva eliminato la caratteristica di concorso per questi esami, limitandoli all'attribuzione dell'idoneità professionale, dovesse considerarsi sostanzialmetne abrogato per quanto concerneva la prescrizione di permanenza nel distretto di corte di appello in cui erano superati gli esami in questione.

Con giurisprudenza più recente però il Consiglio nazionale forense si è espresso in senso contrario. Ha infatti ritenuto che il decreto luogotenenziale poc'anzi richiamato avesse semplicemente eliminato la caratteristica di concorso, lasciando inalterato l'altro obbligo, cioè quello di permanenza nel distretto in cui erano stati superati gli esami.

A rafforzare in termini di diritto positivo questa interpretazione è di recente sopravvenuta la legge del 1985, n. 406, che ha sostanzialmente disciplinato la materia nei seguenti termini: i giovani ammessi alla pratica procuratoria hanno l'obligo di sostenere l'esame presso la corte di appello in cui hanno ottenuto attestato di pratica. Successivamente, superati gli esami, questi giovani devono necessariamente iscriversi presso l'albo del tribunale della stessa corte di appello, ivi permanendo per almeno due anni.

La portata abrogativa delle norme che ci accingiamo ad esaminare riguarda proprio gli articoli da me richiamati e la loro concatenazione con altre norme che ho tentato di ricordare. Tali proposte possono essere prese in considerazione da diversi punti di vista. Non pare dubbio che ormai gli esami per il titolo di procuratore legale non possono avere altro significato che quello di attribuire un'idoneità professionale, cioè un titolo professionale che ovviamente non ha alcun rapporto con il titolo accademico. Lo stesso accade per il ragioniere, per il geometra, per l'ingegnere o per l'architetto: per iscriversi ai rispettivi albi professionali tali soggetti devono superare l'esame di Stato.

Credo non sfugga a nessuno che, rispetto all'ottenuta idoneità professionale, possono essere posti in termini di esperienza acquisita e da acquisire limiti di natura verticale. Infatti una certa attività professionale può essere conseguente all'idoneità conseguita, ma può essere riferita anche ad una esperienza che deve ancora maturare. Mi spiego meglio: si possono avere limiti di patrocinio davanti ad alcuni organi giurisdizionali, ad esempio di fronte alle giurisdizioni superiori. Inaccettabile è invece una limitazione di carattere orizzontale: l'idoneità professionale non può esistere per il tribunale di Napoli e non può non esistere per il tribunale di Milano.

Certo questa limitazione è difficilmente comprensibile e si scontra con la disciplina vigente per altri ordini professionali. Infatti, ad esempio, il geometra può svolgere la sua attività in tutto il territorio nazionale; più in generale chiunque abbia superato l'esame di Stato ed ottenuto l'idoneità si può iscrivere ad un albo professionale. Non posso non sottolineare una simile anomalia.

D'altra parte non può neppure essere ignorato che tra poco, cioè alla fine del 1992, l'Italia sarà compiutamente integrata con gli altri paesi della Comunità economica europea, i cui avvocati iscritti all'albo degli abilitati al patrocinio legale potranno liberamente esercitare in Italia. Ci potremmo quindi trovare di fronte ad una straordinaria situazione in base alla quale professionisti stranieri hanno libero accesso a svolgere la loro attività nel nostro Paese, mentre per converso all'interno del nostro Paese permarrà una limitazione all'attività professionale che – ripeto – non si fonderà sulle esperienze precedentemente maturate.

Ritengo non possa essere ignorata una critica sollevata nell'altro ramo del Parlamento. Mi pare che questa sia l'unica notazione critica, ma ha un carattere assolutamente pragmatico. È stato detto che giacchè il conseguimento dell'idoneità professionale mediante gli esami di procuratore legale risulta di fatto più agevole nelle prove svolte davanti a determinate corti di appello, bisogna perpetuare il principio della permanenza presso la corte in cui sono stati sostenuti gli esami per evitare transiti sul territorio nazionale, finalizzati proprio alla maggiore facilità di determinati esami.

Non mi pare proprio che questa possa essere una giustificazione elevata a dignità normativa. Forse sarà opportuno rilevare che il Consiglio nazionale forense dovrebbe farsi carico di indicazioni per omogeneizzare su tutto il territorio nazionale l'intensità di impegno di questi esami, onde evitare che presso talune corti la percentuale dei promossi sia del 6 per cento mentre in altre sia del 70 per cento. Tuttavia credo che questo non possa essere certamente un impegno del legislatore che ritengo debba volare a quote certamente più alte e dignitose.

2^a Commissione

85° RESOCONTO STEN. (27 giugno 1990)

Ricordo ancora, perchè finora ho prevalentemente sottolineato la normativa riguardante i procuratori, che permane ancora oggi per effetto della legge del 1933, n. 1578, l'obbligo per l'avvocato di iscriversi nell'albo del luogo di residenza. Questo è ancor più anacronistico perchè per le più varie ragioni si può avere la residenza in un luogo ed iscriversi nell'albo di un altro luogo, posto che non vi è alcun limite di patrocinio su tutto il territorio nazionale.

Mi pare conveniente e opportuno, a somiglianza della disciplina di altre categorie professionali, che l'iscrizione avvenga presso un albo tenuto con certezza presso un certo tribunale a meno che, come per l'albo tenuto presso la corte di cassazione, non si voglia configurare un albo unico nazionale. La connessione tra residenza e centro operativo professionale, cioè il luogo nel quale viene ad iscriversi l'avvocato, è attualmente una previsione priva di senso posto che non esiste più quel legame di fondo che esisteva alla base della scelta del legislatore del 1933.

Per tutte queste considerazioni, credo che il testo pervenutoci dalla Camera sia apprezzabile e possa essere confermato da questo ramo del Parlamento. La più facile chiave di lettura è forse quella di partire dall'articolo 3 che ha una portata abrogativa rispetto alla precedente normativa per poi passare agli articoli 1 e 2 che stabiliscono che il superamento degli esami di procuratore consente l'iscrizione in qualsiasi albo e che decade il criterio della residenza; questo è a maggior ragione giusto e opportuno anche per gli iscritti all'albo degli avvocati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI